ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 231

35° anno

13 agosto 1992

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

★ **Regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità** 1

★ **Regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati** 9

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

92/420/CEE:

★ **Decisione del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi** 22

92/421/CEE:

★ **Decisione del Consiglio, del 13 luglio 1992, concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo** 26

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2332/92 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1992

relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 (2), è stato modificato in modo sostanziale; che, in seguito alle numerose operazioni di codificazione cui è stata sottoposta la regolamentazione comunitaria del settore vitivinicolo, è opportuno, per motivi di razionalità e di chiarezza, procedere alla codificazione anche del citato regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), contiene norme per l'elaborazione e la commercializzazione dei vini da tavola; che è necessario completare tale regolamentazione adottando disposizioni corrispondenti per tutti i vini spumanti prodotti nella Comunità, tenendo conto del fatto che i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (v.s.q.p.r.d.) sono v.q.p.r.d. spumanti e devono pertanto essere conformi anche alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (4); che occorre stabilire le norme speciali di elaborazione e di commercializzazione di questi vini spumanti;

considerando che è opportuno sottoporre tali vini spumanti ad un sistema di norme comuni di produzione, di commercializzazione e di controllo che consenta, pur mantenendo le distinzioni qualitative, di evitare distorsioni della concorrenza e di garantire la tutela del consumatore;

considerando che una tale misura contribuirà a guidare la scelta del consumatore, garantendo in particolare che ciascuno dei prodotti offerti risponda a requisiti qualitativi particolari; che proprio per questo essa permette di salvaguardare gli interessi del produttore, di favorire gli scambi intracomunitari, di incrementare la domanda e di assicurare di conseguenza un'espansione degli sbocchi della viticoltura;

considerando che è necessario che tutti i vini spumanti nonché i mosti di uve e i vini utilizzati per la loro produzione siano soggetti a requisiti minimi di qualità; che è pertanto opportuno prevedere che i prodotti di base summenzionati siano vini da tavola o prodotti atti a diventare vini da tavola ovvero v.q.p.r.d. o prodotti atti a diventare v.q.p.r.d.;

considerando che è opportuno che i requisiti qualitativi riguardino, oltre ai prodotti di base, i modi di elaborazione e i prodotti ottenuti; che è inoltre nell'interesse del produttore e del consumatore prevedere un condizionamento adeguato;

considerando che, in considerazione del fatto che il regolamento (CEE) n. 822/87 ha ammesso il mosto di uve concentrato rettificato nella vinificazione ed al fine di preferire, come materia prima per l'elaborazione dei vini

(1) GU n. C 149 del 18. 6. 1990, pag. 263.
(2) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1759/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 31).
(3) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1756/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27).
(4) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3896/91 (GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 3).

spumanti, prodotti provenienti dalla vite, è opportuno prevedere che gli elaboratori di vino spumante possano utilizzare il mosto di uve concentrato rettificato; che, per evitare effetti negativi sulla qualità, occorre prevedere che gli Stati membri possano vietare l'utilizzazione di mosto di uve concentrato per l'elaborazione di vini spumanti;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di precisare meglio la composizione dello sciroppo zuccherino utilizzato per l'elaborazione dei vini spumanti, in particolare per quanto riguarda i v.s.q.p.r.d.; che il vino utilizzato per costituire una sospensione vinica di lievito non deve essere necessariamente della stessa origine del vino cui tale sospensione è aggiunta per provocare la spuma;

considerando che, da un lato, il luogo di impianto di un vigneto e le condizioni climatiche che caratterizzano ogni annata e, dall'altro, le misure vitivinicole, in particolare i processi e i trattamenti enologici utilizzati subito dopo il raccolto delle uve, determinano in ampia misura le caratteristiche di un v.s.q.p.r.d.; che per questa ragione, ma anche per ridurre il rischio di manipolazioni sleali in occasione di successivi cambiamenti di proprietari delle materie prime, occorre prevedere che la trasformazione delle uve in mosto e del mosto così ottenuto in vino, nonché l'elaborazione del vino spumante con l'utilizzazione di detti prodotti debba aver luogo all'interno o nelle immediate vicinanze della zona determinata in cui le uve utilizzate sono state raccolte;

considerando che, per evitare agli elaboratori interessati di v.s.q.p.r.d. perdite causate dall'interruzione di usi commerciali tradizionali, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di consentire, in via eccezionale, che un v.s.q.p.r.d. sia elaborato rettificando il vino con l'aggiunta di uno o più prodotti vitivinicoli non originari della zona determinata, che dà il nome a detto vino spumante; che occorre quindi dare agli Stati membri la possibilità di autorizzare in determinati casi l'elaborazione di un v.s.q.p.r.d. al di fuori della zona determinata che dà il nome a detto vino spumante;

considerando che l'applicazione dei metodi moderni di elaborazione, la fragilità di alcuni vini impiegati per la composizione della partita (cuvée) e il livello qualitativo della produzione giustificano la riduzione da nove a sei mesi della durata minima del processo di elaborazione per i vini spumanti di qualità quando la fermentazione destinata a renderli spumanti si effettua in recipiente chiuso; che invece, per migliorare la qualità di tali vini spumanti, è opportuno prolungare la durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita (cuvée) e la durata della permanenza della medesima sulle fecce;

considerando che, affinché i vini spumanti di qualità del tipo aromatico ed i v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico vengano elaborati soltanto mediante le pratiche tradizionali, è necessario precisare che tali vini spumanti possono essere ottenuti soltanto da mosti d'uve o da mosti d'uve parzialmente fermentati ricavati da determinate varietà; che occorre tuttavia prevedere che i vini spumanti di qualità del tipo aromatico possano essere ottenuti da vini ricavati da uve della varietà «Prosecco» raccolte in talune regioni d'Italia, dato che tali vini sono tradizionalmente utilizzati per la produzione dei vini spumanti del tipo aromatico;

considerando che, per assicurare la qualità dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico occorre precisare che l'utilizzazione delle pratiche tradizionali implica il controllo del processo di fermentazione tramite refrigerazione o altri procedimenti fisici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce norme complementari a quelle del regolamento (CEE) n. 822/87 per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione dei vini spumanti, definiti al punto 15 dell'allegato I del predetto regolamento.

Tali norme complementari si applicano alle seguenti categorie:

a) i «vini spumanti» rispondenti alla definizione di cui al punto 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 e alle disposizioni dei titoli I e II del presente regolamento;

b) i «vini spumanti di qualità», compresi quelli del tipo aromatico, rispondenti alla definizione di cui al punto 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 e alle disposizioni dei titoli I e III del presente regolamento;

c) i «vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate» compresi quelli del tipo aromatico, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 823/87 e rispondenti alle disposizioni dei titoli I e III del presente regolamento. Tali vini sono denominati in appresso «v.s.q.p.r.d.».

TITOLO I

Disposizioni generali relative a tutte le categorie di vini spumanti

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) *partita (cuvée):*

— il mosto di uve,

— il vino, o

— il risultato della miscela di mosti di uve o di vini aventi caratteristiche diverse,

destinati all'elaborazione di un tipo determinato dei vini spumanti;

b) *sciroppo zuccherino (liqueur de tirage):*

il prodotto destinato ad essere aggiunto alla partita per provocare la formazione di spuma;

c) *sciroppo di dosaggio (liqueur d'expédition):*

il prodotto destinato ad essere aggiunto ai vini spumanti per conferire loro caratteristiche gustative particolari.

Articolo 3

Lo sciroppo di dosaggio può essere composto solo di:

— saccarosio,

— mosto di uve,

— mosto di uve parzialmente fermentato,

— mosto di uve concentrato,

— mosto di uve concentrato rettificato,

— vino o

— del loro miscuglio,

eventualmente addizionati di distillato di vino.

Articolo 4

1. Eccettuato l'arricchimento dei componenti della partita (cuvée) autorizzato ai sensi del regolamento (CEE) n. 822/87 e, a seconda dei casi, del regolamento (CEE) n. 823/87, è vietato ogni arricchimento della partita.

Tuttavia, ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento della partita (cuvée) nelle località di preparazione dei vini spumanti, purché:

a) nessun componente della partita (cuvée) sia già stato arricchito;

b) detti componenti provengano esclusivamente da uve raccolte nel suo territorio;

c) l'operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;

d) non siano superati i seguenti limiti:

— 3,5 % vol., per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola A, purché il titolo alcolometrico volumico naturale di ciascuno dei componenti sia almeno pari a 5 % vol.

Tuttavia, negli anni in cui le condizioni climatiche siano state eccezionalmente sfavorevoli, il limite di 3,5 % vol. può essere portato a 4,5 % vol., purché il titolo alcolometrico volumico naturale di ciascun componente della partita (cuvée) sia almeno pari a 5 % vol.;

— 2,5 % vol. per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola B, purché il titolo alcolometrico volumico naturale di ciascuno dei componenti sia almeno pari a 6 % vol.

Tuttavia, negli anni in cui le condizioni climatiche siano state eccezionalmente sfavorevoli, il limite di 2,5 % vol. può essere portato a 3,5 % vol., purché il titolo alcolometrico volumico naturale di ciascun componente della partita (cuvée) sia almeno pari a 6 % vol.;

— 2 % vol. per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalle zone viticole C I a), C I b), CII, CIII a) o C III b), purché i titoli alcolometrici volumici naturali di ciascuno dei componenti siano almeno pari rispettivamente a 7,5 % vol., 8 % vol., 8,5 % vol. o 9 % vol.

I limiti di cui sopra non pregiudicano l'applicazione dell'articolo 67, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 alle partite destinate alla preparazione di vini spumanti di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a);

e) che il metodo utilizzato sia l'aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato.

Si può realizzare l'arricchimento mediante l'aggiunta di saccarosio o di mosto concentrato quando questo metodo è tradizionale o eccezionalmente praticato nello Stato membro interessato conformemente alla normativa esistente alla data del 24 novembre 1974. Tuttavia gli Stati membri possono escludere l'uso del mosto di uve concentrato.

2. L'aggiunta dello sciroppo zuccherino e l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio non sono considerate un arricchimento né una dolcificazione.

L'aggiunta dello sciroppo zuccherino non deve determinare un aumento del titolo alcolometrico volumico totale della partita (cuvée) superiore a 1,5 % vol.

L'aggiunta dello sciroppo di dosaggio è effettuata in modo da non aumentare di più di 0,5 % vol. il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini spumanti.

3. È vietata la dolcificazione della partita (cuvée) e dei suoi componenti.

4. Oltre alle eventuali acidificazioni o disacidificazioni effettuate sui componenti della partita (cuvée) ai sensi del

regolamento (CEE) n. 822/87, quest'ultima può essere oggetto di acidificazione o di disacidificazione.

L'acidificazione e la disacidificazione della partita (cuvée) si escludono reciprocamente.

L'acidificazione può essere effettuata unicamente entro il limite di 1,50 g/l di acido tartarico, ossia 20 milliequivalenti al litro.

Negli anni in cui le condizioni climatiche sono state eccezionali, il limite massimo di 1,50 g/l, ossia 20 milliequivalenti al litro può essere aumentato a 2,5 g/l, ossia 34 milliequivalenti al litro, a condizione che l'acidità naturale dei prodotti non sia inferiore a 3 g/l di acido tartarico, ossia 40 milliequivalenti al litro.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare le autorizzazioni di arricchimento e di acidificazione eccezionali di cui al paragrafo 1, lettera d), primo trattino, secondo comma e secondo trattino, secondo comma, nonché al paragrafo 4, quarto comma, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Articolo 5

1. L'anidride carbonica contenuta nei vini di cui all'articolo 1 può provenire soltanto dalla fermentazione alcolica della partita (cuvée) dalla quale il vino considerato è ottenuto.

2. Tale fermentazione, salvo se si tratta di quella destinata ad assicurare la trasformazione delle uve, del mosto di uve o del mosto di uve parzialmente fermentato direttamente in vino spumante, può essere ottenuta soltanto mediante aggiunta di sciroppo zuccherino.

Essa può aver luogo soltanto in bottiglia o in recipiente chiuso.

3. L'utilizzazione di anidride carbonica nel procedimento del travaso per contropressione è autorizzata sotto controllo e a condizione che non ne risulti aumentata la pressione dell'anidride carbonica contenuta nei vini spumanti.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Articolo 6

1. Gli Stati membri sottopongono a controllo la produzione e la commercializzazione dei vini spumanti.

2. Chiunque elabori vini spumanti è tenuto a farne dichiarazione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'elaborazione del vino in causa.

Fatto salvo l'articolo 71 del regolamento (CEE) n. 822/87 chiunque elabori vini spumanti è obbligato a tenere registri delle materie prime, delle partite (cuvées) e delle elaborazioni.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la natura dei controlli, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Articolo 7

1. Le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 6, non sono applicabili ai vini spumanti dietetici.

2. Le norme applicabili alla commercializzazione dei vini spumanti dietetici, destinate ad evitare qualsiasi confusione tra questi vini e i vini spumanti sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

TITOLO II

Disposizioni particolari relative ai vini spumanti di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a)

Articolo 8

Il titolo alcolometrico volumico totale delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione dei vini spumanti deve essere di almeno 8,5 % vol.

Articolo 9

Lo sciroppo zuccherino per i vini spumanti può essere composto solo di lieviti, secchi o in sospensione vinica, e:

— di mosto di uve,

— di mosto di uve parzialmente fermentato,

— di mosto di uve concentrato,

— di mosto di uve concentrato rettificato, o

— di saccarosio e vino.

Articolo 10

Salvo l'articolo 67, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini spumanti, compreso l'alcole contenuto nello sciroppo di dosaggio eventualmente aggiunto, deve essere di almeno 9,5 % vol.

Articolo 11

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive che possono essere applicate dagli Stati membri ai vini spumanti prodotti nel loro territorio, il tenore totale di anidride solforosa dei vini spumanti non può superare 235 milligrammi per litro.

2. Quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo rendano necessario, gli Stati membri interessati possono autorizzare, per i vini di cui al paragrafo 1 prodotti nel loro territorio, un aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa pari ad un massimo di 40 mg/l, con riserva che i vini che hanno beneficiato di tale autorizzazione non siano spediti al di fuori degli Stati membri di cui trattasi.

3. Sulla scorta dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1993, una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa, accompagnata eventualmente da proposte su cui il Consiglio delibera anteriormente al 1° settembre 1993, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

TITOLO III

Disposizioni particolari relative ai vini spumanti di qualità ed ai v.s.q.p.r.d.

Articolo 12

1. Il titolo alcolometrico volumico totale:

a) delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti di qualità deve essere di almeno 9 % vol.;

b) delle partite destinate all'elaborazione dei v.s.q.p.r.d. deve essere di almeno:

— 9,5 % vol. nelle zone viticole C III,

— 9 % vol. nelle altre zone viticole.

Tuttavia, le partite destinate all'elaborazione di alcuni v.s.q.p.r.d. compresi in un elenco da stabilirsi ed elaborati a partire da una sola varietà di vite possono avere un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 8,5 % vol.

2. L'elenco di v.s.q.p.r.d. di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo comma è adottato secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Articolo 13

Il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini spumanti di qualità e dei v.s.q.p.r.d., compreso l'alcole contenuto nello sciroppo di dosaggio eventualmente aggiunto, deve essere di almeno 10 % vol.

Articolo 14

1. I v.s.q.p.r.d. sono ottenuti o elaborati soltanto:

— con uve ottenute da varietà che figurano nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 823/87 e raccolte all'interno della regione determinata;

— mediante trasformazione delle uve di cui al primo trattino in mosti e del mosto così ottenuto in vino, nonché mediante elaborazione di tali prodotti in vini spumanti, all'interno della regione determinata in cui sono state raccolte le uve impiegate.

2. In deroga al paragrafo 1, primo trattino, qualora si tratti di una pratica tradizionale disciplinata da disposizioni particolari dello Stato membro produttore detto Stato membro può consentire, fino al 31 dicembre 1995 al massimo, con autorizzazioni esplicite e con riserva di un controllo adeguato, che un v.s.q.p.r.d. sia ottenuto correggendo il prodotto di base di questo vino con l'aggiunta di uno o più prodotti vitivinicoli non originari della regione determinata di cui il vino reca il nome, a condizione:

— che prodotti vitivinicoli d'aggiunta di questo tipo non siano ottenuti nella regione determinata con caratteristiche uguali a quelle dei prodotti non originari,

— che la correzione sia conforme alle pratiche enologiche ed alle definizioni di cui al regolamento (CEE) n. 822/87,

— che il volume totale di prodotti vitivinicoli d'aggiunta non originari della regione determinata non superi il 10 % del volume totale dei prodotti utilizzati originari della regione determinata. Tuttavia, la Commissione può autorizzare uno Stato membro, secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, a permettere in casi eccezionali percentuali d'aggiunta superiori al 10 %, ma non superiori al 15 %.

3. In deroga al paragrafo 1, secondo trattino, un v.s.q.p.r.d. può essere elaborato in una zona situata nelle immediate vicinanze della regione determinata in questione, quando lo Stato membro interessato lo ha previsto con un'autorizzazione esplicita e a certe condizioni.

Inoltre gli Stati membri possono consentire con autorizzazioni individuali, o con autorizzazioni espresse di durata inferiore a 5 anni, e con riserva di un controllo adeguato, che un v.s.q.p.r.d. sia elaborato anche al di fuori di una zona situata nelle immediate vicinanze della regione determinata in questione:

a) qualora si tratti di una pratica tradizionale in uso almeno dal 24 novembre 1974 o, per quanto riguarda gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo questa data, anteriormente alla data in cui è entrata in vigore la loro adesione;

b) negli altri casi e se si tratta di una pratica in uso prima del 1° settembre 1989, per un periodo transitorio che termina il 31 agosto 1992.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Tali modalità riguardano, in particolare, la delimitazione delle zone situate nelle immediate vicinanze di una regione determinata, tenendo conto in particolare della situazione geografica e delle strutture amministrative.

Articolo 15

1. Per la preparazione dello sciroppo zuccherino destinato all'elaborazione di un vino spumante di qualità possono essere utilizzati, oltre ai lieviti secchi o in sospensione vinica, al saccarosio e al mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato, soltanto:

— un mosto di uve o un mosto di uve parzialmente fermentato dai quali si possa ottenere un vino atto a diventare vino da tavola,

— vini atti a diventare un vino da tavola,

— vini da tavola, o

— v.q.p.r.d.

Per la preparazione dello sciroppo zuccherino destinato all'elaborazione di un v.s.q.p.r.d. possono essere utilizzati, oltre ai lieviti secchi o in sospensione vinica, al saccarosio e al mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato, soltanto:

— un mosto di uve,

— un mosto di uve parzialmente fermentato,

— vino,

— v.q.p.r.d.,

atti a dare lo stesso v.s.q.p.r.d. di quello ottenuto con l'aggiunta di sciroppo zuccherino.

2. In deroga al punto 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87, i vini spumanti di qualità e i v.s.q.p.r.d., conservati in recipienti chiusi alla temperatura di 20 °C, hanno una sovrappressione minima di 3,5 bar.

Tuttavia, per i vini spumanti di qualità e i v.s.q.p.r.d. contenuti in recipienti di una capacità inferiore a 25 cl, la sovrappressione minima è pari a 3 bar.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Articolo 16

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive che possono essere applicate dagli Stati membri per i vini spumanti di qualità e per i v.s.q.p.r.d. prodotti nel loro territorio, il tenore totale di anidride solforosa di questi vini spumanti non può superare 185 milligrammi per litro.

2. Quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo rendano necessario, gli Stati membri interessati possono autorizzare, per i vini di cui al paragrafo 1 prodotti sul loro territorio, un aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa pari ad un massimo di 40 mg/l, con riserva che i vini che hanno beneficiato di tale autorizzazione non siano spediti al di fuori degli Stati membri di cui trattasi.

3. Sulla scorta dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1993, una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa, accompagnata eventualmente da proposte su cui il Consiglio delibera anteriormente al 1° settembre 1993, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Articolo 17

1. La durata di elaborazione dei vini spumanti di qualità e dei v.s.q.p.r.d., comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione e calcolata a decorrere dall'inizio della fermentazione destinata a renderli spumanti, non può essere:

a) inferiore a sei mesi quando la fermentazione destinata a renderli spumanti si effettua in recipiente chiuso;

b) inferiore a nove mesi quando la fermentazione destinata a renderli spumanti si effettua in bottiglia.

2. La durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita (cuvée) e la durata della permanenza della medesima sulle fecce sono, come minimo, così fissate:

a) per il metodo di fermentazione in recipiente chiuso:

— 80 giorni,

— 30 giorni se la fermentazione avviene in recipienti provvisti di dispositivi agitatori;

b) per il metodo di fermentazione in bottiglia: 60 giorni.

3. Anteriormente al 1° settembre 1993, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare la durata di fermentazione e la durata di permanenza sulle fecce di cui al paragrafo 2 in modo compatibile con lo stato delle conoscenze scientifiche e lo sviluppo della tecnologia.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Articolo 18

1. I vini spumanti di qualità del tipo aromatico possono essere ottenuti soltanto mediante l'impiego esclusivo, per la costituzione della partita, di mosti di uve o di mosti di uve parzialmente fermentati provenienti dalle varietà di viti il cui elenco figura nell'allegato I. Questa disposizione è parimenti applicabile ai v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico, a condizione che tali varietà siano riconosciute adatte alla produzione di v.s.q.p.r.d. nella regione determinata di cui detti vini portano il nome.

Si può ottenere tuttavia un vino spumante di qualità del tipo aromatico impiegando, per la costituzione della partita, vini provenienti da uve della varietà di vite «Prosecco» raccolte nelle regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Il controllo del processo di fermentazione prima e dopo la costituzione della partita può essere effettuato, per rendere spumante detta partita, solo tramite refrigerazione o altri procedimenti fisici.

È vietata l'aggiunta di uno sciroppo di dosaggio.

2. In deroga all'articolo 13, il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico e quello dei v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico non può essere inferiore al 6 % vol.

Il titolo alcolometrico volumico totale dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico e quello dei v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico non può essere inferiore al 10 % vol.

3. In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, primo comma, i vini spumanti di qualità del tipo aromatico e i v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico conservati alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi presentano una sovrappressione non inferiore a 3 bar.

4. In deroga all'articolo 17, la durata del processo di elaborazione dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico non può essere inferiore a un mese.

Articolo 19

Gli Stati membri produttori possono definire qualsiasi caratteristica o condizione di produzione e di circolazione complementare, o norme più rigorose, per i vini spumanti di qualità contemplati nel presente titolo e prodotti nel loro territorio.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 20

I metodi di analisi da utilizzare per l'applicazione del presente regolamento sono quelli contemplati all'articolo 74 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Articolo 21

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Articolo 22

I vini spumanti di una qualsiasi delle categorie di cui all'articolo 1, che erano conformi alle disposizioni del presente regolamento o a quelle del regolamento (CEE) n. 358/79, in vigore al momento in cui sono stati elaborati e le cui condizioni di elaborazione o talune caratteristiche analitiche non sono più conformi alle disposizioni del presente regolamento a seguito di una modifica di quest'ultimo, possono essere conservati ai fini della vendita, messi in circolazione ed esportati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 23

1. Il regolamento (CEE) n. 358/79 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di concordanza che figura all'allegato II.

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

ALLEGATO I

Elenco delle varietà di viti dalle quali possono essere ottenuti i vini spumanti di qualità del tipo aromatico ed i v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico

Aleatico N
Ασύρτικο (Assyrtiko)
Bourboulenc
Brachetto N
Clairette
Colombard
Freisa N
Gamay
Gewürztraminer
Girò N
Γλυκερύθρα (Glykerythra)
Huxelrebe
Macabeu
Tutte le malvasie
Mauzac blanc e rosé
Monica N
Μοσχοφίλερο (Moschofilero)
Müller-Thurgau
Tutti i moscati
Parellada
Perle
Picpoul
Poulsard
Prosecco
Ροδίτης (Roditis)
Scheurebe

ALLEGATO II

Tabella di concordanza

Regolamento (CEE) n. 358/79	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1 primo comma
Articolo 2 primo comma, punto 1	Articolo 1 secondo comma, lettera a)
Articolo 2 primo comma, punto 2	Articolo 1 secondo comma, lettera b)
Articolo 2 secondo comma	Articolo 1 secondo comma, lettera c)
Articolo 3	Articolo 2
Articolo 4 paragrafo 2	Articolo 3
Articolo 5	Articolo 4
Articolo 6	Articolo 5
Articolo 7	Articolo 6
Articolo 9	Articolo 7
Articolo 10	Articolo 8
Articolo 10 bis	Articolo 9
Articolo 11	Articolo 10
Articolo 12	Articolo 11
Articolo 13	Articolo 12
Articolo 14	Articolo 13
Articolo 14 bis	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 15
Articolo 16	Articolo 16
Articolo 17	Articolo 17
Articolo 18	Articolo 18
Articolo 19	Articolo 19
Articolo 20	Articolo 20
Articolo 21	Articolo 21
Articolo 22	Articolo 22
Articolo 23	Articolo 23
Articolo 24	Articolo 24
Allegato I	Allegato I

REGOLAMENTO (CEE) N. 2333/92 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1992

che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 72, paragrafo 1 e l'articolo 79, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3309/85 del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (2), è stato modificato in modo sostanziale; che, in seguito alle numerose operazioni di codificazione cui è stata sottoposta la regolamentazione comunitaria del settore vitivinicolo, in particolare la codificazione delle norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve che hanno formato oggetto del regolamento (CEE) n. 2392/89 (3), è opportuno, per motivi di razionalità e di chiarezza, procedere alla codificazione anche del regolamento (CEE) n. 3309/85;

considerando che la designazione e la presentazione di un prodotto devono essere intese a fornire al consumatore finale e agli organismi pubblici incaricati della gestione e del controllo del commercio del prodotto stesso informazioni corrette e precise che consentano la valutazione del prodotto in causa; che occorre quindi stabilire norme atte al raggiungimento di tale scopo;

considerando che, per quanto concerne la designazione, si deve operare una distinzione tra le indicazioni obbligatorie necessarie per l'identificazione di un vino spumante o di un vino spumante gassificato e le indicazioni facoltative, intese piuttosto a specificare le caratteristiche intrinseche di un prodotto o a individuarlo sufficientemente rispetto agli altri prodotti della stessa categoria che entrano in concorrenza sul mercato;

considerando che è opportuno stabilire un elenco completo delle indicazioni obbligatorie e precisare le condizioni necessarie per l'uso di tali indicazioni per la designazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati;

considerando che, per descrivere sull'etichettatura la natura del prodotto e facilitare così la scelta del consumatore appare necessaria un'informazione sul titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati; che è dunque opportuno prevedere l'iscrizione obbligatoria per i prodotti in questione del titolo alcolometrico volumico effettivo;

considerando che nella Comunità sono tradizionalmente utilizzate diciture differenti per precisare la denominazione di vendita dei vini spumanti di qualità; che per facilitare la scelta del consumatore finale occorre prevedere che l'indicazione della denominazione di vendita di questi prodotti sia fatta con una di queste diciture, senza che la dicitura «Sekt» possa servire indirettamente da indicazione di provenienza di un vino spumante;

considerando che l'esperienza acquisita dimostra che è necessario precisare che sulle etichette dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati sono ammesse soltanto le indicazioni prescritte dalle disposizioni comunitarie, per informare il consumatore sul tipo del prodotto determinato dal tenore di zucchero residuo;

considerando che per agevolare gli scambi di tali prodotti è opportuno lasciare agli interessati la scelta delle indicazioni facoltative che intendono utilizzare e non fissarne un elenco completo; che tale scelta deve tuttavia limitarsi ad indicazioni che non siano false e non rischino di indurre in errore il consumatore finale o le altre persone alle quali sono dirette;

considerando che crea una certa fiducia nel consumatore il fatto che le varie fasi della lavorazione di un vino spumante di qualità prodotto in una regione determinata (v.s.q.p.r.d.), ossia la coltura dell'uva, la vinificazione, la lavorazione del vino e la formazione della spuma, si siano

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1756/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27).

(2) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 9. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3899/91 (GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 9).

(3) GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3897/91 (GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 5).

svolte sotto il controllo della medesima persona fisica o giuridica; che occorre prevedere che i v.s.q.p.r.d. così ottenuti possano distinguersi mediante una dicitura particolare dagli altri vini spumanti;

considerando che le disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 823/87 (1); che tali disposizioni sono state modificate, precisando le regole per l'utilizzazione dei nomi di una regione determinata ai fini della designazione dei v.q.p.r.d. compresi i v.s.q.p.r.d.; che in conformità di tali regole soltanto il nome geografico di una zona viticola che produce vini con caratteristiche qualitative particolari può essere utilizzato per designare un v.s.q.p.r.d.; che tali regole prevedono inoltre che il nome di una regione determinata possa essere combinato con una precisazione concernente il modo di elaborazione o il tipo di prodotto; che, per tutelare queste indicazioni tradizionali utilizzate per altri tipi di prodotti di provenienza ben determinata, è opportuno riservare la dicitura «crémant» a taluni v.s.q.p.r.d. elaborati in Francia e nel Lussemburgo; che, per consentire agli elaboratori di vini spumanti che hanno tradizionalmente utilizzato la dicitura «crémant» per la designazione dei loro vini spumanti di adattarsi gradualmente alle suddette norme, è opportuno prevedere una deroga a tali norme per un periodo transitorio;

considerando che per creare condizioni favorevoli ad una concorrenza leale sul mercato dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati occorre stabilire norme particolari per l'utilizzazione di alcune indicazioni facoltative di prestigio che possono valorizzare il prodotto così designato e prevedere inoltre la possibilità che le modalità d'applicazione stabiliscano norme supplementari a livello comunitario;

considerando che l'elaboratore o il venditore sono normalmente in grado, senza difficoltà, di dimostrare agli organi competenti l'esattezza delle indicazioni sull'etichetta; che tali organi non hanno sempre accesso diretto alle fonti d'informazione dell'elaboratore o del venditore; che pertanto, per rendere più efficace l'azione degli organi competenti per sorvegliare e controllare il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore dei vini spumanti, occorre prevedere le possibilità che essi possano, nell'ambito delle procedure applicabili nello Stato membro in cui esercitano le proprie funzioni, esigere, se del caso in collaborazione con gli organi competenti degli altri Stati membri, dall'elaboratore o dal venditore responsabili delle indicazioni figuranti sull'etichetta la prova dell'esattezza delle diciture utilizzate per la designazione; che occorre inoltre prevedere che le diciture di cui non può essere comprovata l'esattezza siano considerate non conformi alle disposizioni comunitarie;

considerando che, date le obbligazioni internazionali della Comunità e degli Stati membri in materia di protezione delle denominazioni d'origine o di indicazioni di provenienza geografica dei vini, occorre prevedere che l'uso di diciture relative ad un metodo di elaborazione possa riferirsi al nome di una unità geografica solo quando il prodotto interessato può essere designato con tale nome;

considerando che gli elementi caratteristici dei vini spumanti o dei vini spumanti gassificati sono essenzialmente determinati da fattori naturali e tecnici che intervengono fin dal momento della coltivazione della vite e della vinificazione; che, ai fini di un'applicazione uniforme, occorre conseguentemente definire per tali prodotti, come per il vino, le condizioni alle quali l'indicazione della categoria del prodotto può essere combinata con il nome dello Stato membro o con l'aggettivo da esso derivato;

considerando che è necessario che la designazione dei vini spumanti e i vini spumanti gassificati nella Comunità possa esser fatta in ognuna delle lingue ufficiali della Comunità per assicurare il rispetto del principio della libera circolazione delle merci in tutta la Comunità; che è tuttavia necessario che le indicazioni obbligatorie siano fatte in modo che il consumatore finale possa comprenderle anche se appaiono sull'etichetta in una lingua che non è la lingua ufficiale del suo paese; che è opportuno che i nomi delle unità geografiche siano scritti unicamente nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha avuto luogo l'elaborazione del vino spumante affinché il vino spumante così designato sia commercializzato solo sotto la sua denominazione tradizionale; che, date le difficoltà particolari di comprensione delle indicazioni in greco risultanti dal fatto che non sono scritte in caratteri latini, occorre autorizzare la ripetizione di tali indicazioni in una o più altre lingue ufficiali della Comunità;

considerando che la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati contiene tradizionalmente elementi tipici, quali i dispositivi di chiusura che distinguono questi prodotti dalle altre bevande; che è quindi opportuno stabilire alcune norme di presentazione relative a tali elementi tipici;

considerando che per informare il consumatore è opportuno disporre che gli imballaggi contenenti bottiglie di vini spumanti o di vini spumanti gassificati e che sono presentati alla vendita siano muniti di un'etichettatura conforme alle disposizioni comunitarie; che tuttavia si possono prevedere eccezioni per gli imballaggi specifici contenenti piccole quantità di prodotti;

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3896/91 (GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 3).

considerando che, per stabilire le condizioni di una concorrenza leale tra i vari vini spumanti e vini spumanti gassificati, occorre vietare, nella designazione o nella presentazione di questi vini, gli elementi che possono creare confusione o indurre in errore le persone cui esse sono dirette; che è opportuno in particolare prevedere divieti analoghi per le marche usate per la designazione dei vini spumanti o dei vini spumanti gassificati;

considerando che l'esperienza dimostra che è necessario stabilire che il nome geografico che designa una regione determinata per un v.s.q.p.r.d. sia sufficientemente preciso da evitare qualsiasi possibilità di confusione;

considerando che, per garantire una protezione efficace dei nomi geografici utilizzati per designare i prodotti del settore vitivinicolo, occorre vietare, per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati, i marchi che contengano termini identici a un nome geografico utilizzato per designare un altro vino senza che questo vino spumante abbia diritto a tale nome; che esistono tuttavia marchi conosciuti corrispondenti all'identità del titolare originario o del prestanome originario, che sono stati registrati e utilizzati senza interruzione almeno da 25 anni alla data del riconoscimento ufficiale del nome geografico in questione da parte dello Stato membro produttore; che occorre permettere che tali marchi possano continuare ad essere utilizzati;

considerando che i vini spumanti e i vini spumanti gassificati sono in concorrenza sul mercato con altre bevande spumanti e che occorre quindi adottare disposizioni per evitare confusione tra tutte queste categorie di prodotti; che, dato che il rischio di confusione è particolarmente notevole se sono utilizzate alcune lingue ufficiali della Comunità, in particolare quelle derivate dal latino, è opportuno ammettere l'uso delle denominazioni composte contenenti le parole «vino spumante» solo nel caso di un uso tradizionale ammesso alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento dello Stato membro in cui è avvenuta l'elaborazione;

considerando che occorre prevedere la possibilità di adottare disposizioni transitorie per agevolare il passaggio dalle norme nazionali alle norme comunitarie in materia di designazione e di presentazione, in particolare per consentire lo smercio dei prodotti la cui designazione e presentazione, effettuate conformemente alle disposizioni nazionali applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, non fossero conformi alle nuove disposizioni comunitarie;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione:

a) dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87, elaborati nella Comunità;

b) dei vini spumanti gassificati definiti al punto 16 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87, originari della Comunità;

c) dei vini spumanti definiti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2391/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le definizioni di taluni prodotti del settore vitivinicolo dei codici NC 2009 e 2204, originari dei paesi terzi [1];

d) dei vini spumanti gassificati definiti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2391/89, originari dei paesi terzi.

I vini spumanti di cui alla lettera a) comprendono:

— i vini spumanti di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità [2],

— i vini spumanti di qualità di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2332/92, e

— vini spumanti di qualità prodotti in una regione determinata (v.s.q.p.r.d.) di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2332/92.

2. Le norme di cui al paragrafo 1 si applicano alla designazione dei prodotti ivi indicati:

a) sull'etichettatura;

b) nei registri, nei documenti di accompagnamento e negli altri documenti prescritti dalle disposizioni comunitarie, in appresso denominati «documenti ufficiali», eccettuati i documenti doganali;

c) nei documenti commerciali, in particolare nelle fatture e nelle bollette di consegna;

d) negli annunci pubblicitari, qualora il presente regolamento contenga disposizioni particolari al riguardo.

---

[1] GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 10.
[2] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

3. Le norme di cui al paragrafo 1 sono applicabili per la presentazione dei prodotti ivi indicati per quanto riguarda;

a) il recipiente, compreso il dispositivo di chiusura;

b) l'etichettatura;

c) l'imballaggio.

4. Le norme di cui al paragrafo 1 sono applicabili ai prodotti detenuti per la vendita ed a quelli già messi in circolazione.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

— *etichettatura,* il complesso delle diciture, dei contrassegni, delle illustrazioni, dei marchi o di altre designazioni, che caratterizzano il prodotto, apposti sullo stesso recipiente, compreso il dispositivo di chiusura, nonché sul pendaglio appeso al recipiente e sul rivestimento del collo delle bottiglie;

— *imballaggio,* gli involucri protettivi, quali carte, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;

— *elaboratore* di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la persona fisica o giuridica ovvero l'associazione di tali persone che procede all'elaborazione o vi fa procedere per proprio conto;

— *elaborazione,* la trasformazione di uve fresche, mosti di uve e di vini in un prodotto menzionato all'articolo 1, paragrafo 1.

TITOLO I

Designazione

Articolo 3

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la designazione sull'etichettatura comporta l'indicazione:

a) di una dicitura che precisa la denominazione di vendita, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2;

b) del volume nominale del prodotto;

c) di una dicitura relativa al tipo di prodotto, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3;

d) del titolo alcolometrico volumico effettivo secondo modalità di applicazione da stabilire.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e b), la designazione sull'etichettatura contiene oltre alle indicazioni elencate al paragrafo 1:

— il nome o la ragione sociale dell'elaboratore o di un venditore stabilito nella Comunità e

— il nome del comune o della frazione e dello Stato membro in cui la suddetta persona ha la sua sede,

in conformità dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5.

Qualora sull'etichetta figuri il nome o la ragione sociale dell'elaboratore e qualora l'elaborazione abbia luogo in un comune, una frazione o uno Stato membro diversi da quelli di cui al primo comma, secondo trattino, le indicazioni ivi previste sono completate dall'indicazione del nome del comune o della frazione in cui l'elaborazione è effettuata e, se questa ha luogo in un altro Stato membro, dall'indicazione di quest'ultimo.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), la designazione sull'etichettatura contiene oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, l'indicazione:

a) del nome o della ragione sociale dell'importatore, nonché del comune o dello Stato membro in cui questi ha la sede;

b) del nome o della ragione sociale dell'elaboratore, nonché del comune e del paese terzo in cui questi ha la sede, in conformità dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5.

4. La designazione sull'etichettatura contiene diciture supplementari nei casi seguenti:

— per i prodotti elaborati con vini originari di paesi terzi, quali quelli previsti all'articolo 68 del regolamento (CEE) n. 822/87, la designazione sull'etichettatura indica che il prodotto è stato elaborato con vini importati e precisa il paese terzo del quale è originario il vino utilizzato per la costituzione della partita;

— per i v.s.q.p.r.d. è indicato sull'etichettatura il nome della regione determinata nella quale sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del prodotto;

— per i vini spumanti di qualità del tipo aromatico di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2332/92, la designazione sull'etichettatura comporta l'indicazione del nome della varietà di vite da cui sono stati ottenuti, oppure la dicitura «elaborato con uve di varietà aromatiche».

Articolo 4

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la designazione sull'etichettatura può essere completata da altre indicazioni, sempreché:

— non rischino di creare confusione nella mente delle persone cui sono destinate: ciò vale soprattutto per le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 3 e per quelle facoltative di cui all'articolo 6;

— sia rispettato, se del caso, l'articolo 6.

2. Gli organismi competenti in materia di vigilanza di controllo nel settore del vino spumante possono, osservando le norme generali di procedura adottate da ciascuno Stato membro, esigere dall'elaboratore o dal venditore di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, primo trattino, la prova dell'esattezza delle diciture utilizzate per la designazione e concernenti la natura, l'identità, la qualità, la composizione, l'origine o la provenienza del prodotto in questione o dei prodotti utilizzati durante l'elaborazione dello stesso.

Allorché tale richiesta proviene:

— dall'organismo competente dello Stato membro nel quale è stabilito l'elaboratore o il venditore, la prova è richiesta direttamente a questi da detto organismo;

— dall'organismo competente di un altro Stato membro, questo fornisce all'organismo competente del paese di stabilimento dell'elaboratore o del venditore, nell'ambito della loro diretta collaborazione, tutti gli elementi utili che consentano a quest'ultimo di esigere la prova di cui trattasi; l'organismo richiedente è informato del seguito dato alla propria richiesta.

Qualora gli organismi competenti constatino che tale prova non è stata fornita, le diciture in questione sono considerate come non conformi al presente regolamento.

Articolo 5

1. Le indicazioni di cui all'articolo 3:

— sono raggruppate nello stesso campo visivo sul recipiente e

— sono presentate in caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono stampate e da poter essere nettamente distinte dal complesso delle altre indicazioni scritte e dei disegni.

È tuttavia ammesso che le indicazioni obbligatorie relative all'importatore figurino fuori del campo visivo nel quale sono raggruppate le altre indicazioni obbligatorie.

2. Per l'indicazione della denominazione di vendita, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), viene apposta una delle diciture seguenti:

a) per un vino spumante di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2332/92, la dicitura «vino spumante»;

b) per un vino spumante di qualità di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2332/92, diverso da quello di cui alla lettera d) del presente paragrafo, la dicitura «vino spumante di qualità» o «Sekt»;

c) per un v.s.q.p.r.d. di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2332/92:

— la dicitura «vino spumante di qualità prodotto in una regione determinata» o «v.s.q.p.r.d.» o «Sekt bestimmter Anbaugebiete» o «Sekt bA», o

— una dicitura specifica tradizionale scelta dallo Stato membro in cui è avvenuta l'elaborazione tra quelle contemplate all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 823/87 e riprodotta in un elenco da adottare, o

— uno dei nomi della regione determinata di v.s.q.p.r.d. di cui all'articolo 15, paragrafo 7, terzo comma del regolamento (CEE) n. 823/87, ovvero

— due di queste diciture usate congiuntamente;

d) per un vino spumante di qualità del tipo aromatico di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2332/92, la dicitura «vino spumante aromatico di qualità»;

e) per un vino spumante originario di un paese terzo:

— «vino spumante» ovvero

— «vino spumante di qualità» o «Sekt» quando le condizioni per la sua elaborazione siano state riconosciute equivalenti a quelle di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2332/92.

Per tali vini spumanti, la denominazione di vendita è associata a un riferimento al paese terzo nel quale le uve utilizzate sono state raccolte, vinificate e trasformate in vino spumante. Se i prodotti utilizzati per l'elaborazione del vino spumante sono stati ottenuti in un paese terzo diverso da quello in cui l'elaborazione ha avuto luogo, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, il nome del paese in cui è avvenuta l'elaborazione deve risultare chiaramente tra le indicazioni che figurano sull'etichetta;

f) per un vino spumante gassificato originario della Comunità o di un paese terzo, la dicitura «vino spumante gassificato». Se la lingua usata per questa dicitura non indica l'aggiunta di anidride carbonica, l'etichetta è completata con i termini «ottenuto mediante

aggiunta di anidride carbonica») conformemente a modalità da determinare.

3. L'indicazione della dicitura relativa al tipo di prodotto determinato dal tenore di zucchero residuo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), viene fatta mediante una delle diciture seguenti, comprensibili nello Stato membro o nel paese terzo di destinazione in cui il prodotto è offerto al consumo umano diretto:

— «extra brut» o «extra herb»:

se il tenore di zucchero residuo è compreso tra 0 e 5 g/l;

— «brut» o «herb»:

se il tenore di zucchero residuo è inferiore a 15 g/l;

— «extra dry», «extra trocken» o «extra seco»:

se il tenore di zucchero residuo è compreso tra 12 e 20 g/l;

— «sec», «trocken», «secco» o «asciutto», «dry», «tør», «ξηρός» o «seco»:

se il tenore di zucchero residuo è compreso tra 17 e 35 g/l;

— «demi-sec», «halbtrocken», «abboccato», «medium dry», «halvtør», «ημίξηρος», «semi seco» o «meio seco»:

se il tenore di zucchero residuo è compreso tra 33 e 50 g/l;

— «doux», «mild», «dolce», «sweet», «sød», «γλυκύς», «dulce» o «doce»:

se il tenore di zucchero residuo è superiore a 50 g/l.

Se il tenore di zucchero residuo del prodotto consente l'indicazione di due delle diciture di cui al primo comma, l'elaboratore o l'importatore può usarne una sola, a propria scelta.

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), per i vini spumanti di qualità del tipo aromatico e i v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico di cui all'articolo 1, secondo comma, rispettivamente lettera b) e lettera c) del regolamento (CEE) n. 2332/92, la dicitura relativa al tipo di prodotto di cui al primo comma può essere sostituita dall'indicazione del tenore di zucchero residuo espresso in grammi per litro, determinato mediante l'analisi.

Per indicare il tipo del prodotto determinato dal tenore di zucchero residuo, sono ammesse nell'etichettatura unicamente le indicazioni di cui al primo e terzo comma.

4. Il nome o la ragione sociale dell'elaboratore, nonché il nome del comune, o della frazione, e dello Stato in cui questi ha la sede sono indicati:

— per esteso, o

— per quanto riguarda i prodotti elaborati nella Comunità, in codice, sempreché figurino per esteso il nome o la ragione sociale della persona o dell'associazione di persone diverse dall'elaboratore che è intervenuto nel circuito commerciale del prodotto, nonché il comune, o la frazione, e lo Stato membro in cui tale persona o associazione hanno la sede.

5. Qualora il nome di un comune o di una frazione figuri sull'etichetta, per indicare la sede dell'elaboratore o di un'altra persona che abbia partecipato al circuito commerciale oppure per precisare il luogo dell'elaborazione e qualora tale indicazione comporti il nome di una regione determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 823/87, diversa da quella che può essere utilizzata per designare il prodotto in questione, l'indicazione del nome avviene in base a un codice.

Tuttavia, gli Stati membri possono prescrivere, per la designazione dei prodotti elaborati nel proprio territorio, altre opportune misure, in particolare per quanto riguarda la dimensione dei caratteri da utilizzare per questa indicazione, in modo da evitare confusioni relative all'origine geografica del vino.

6. Le diciture indicanti il modo di elaborazione possono essere stabilite dalle modalità di applicazione.

Articolo 6

1. Il nome di un'unità geografica, diversa da una regione determinata, di dimensioni inferiori a uno Stato membro o ad un paese terzo può essere indicato unicamente per completare la designazione:

— di un v.s.q.p.r.d.,

— di un vino spumante di qualità cui è stato attribuito, mediante le modalità d'applicazione, il nome di tale unità geografica, oppure

— di un vino spumante originario di un paese terzo soggetto a condizioni di elaborazione riconosciute equivalenti a quelle di un vino spumante di qualità recante il nome di una unità geografica, nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2332/92.

Tale indicazione è autorizzata soltanto a condizone che:

a) sia conforme alle disposizioni dello Stato membro o del paese terzo in cui è stata effettuata l'elaborazione del vino spumante;

b) l'unità geografica in causa sia delimitata con precisione;

c) tutte le uve dalle quali il prodotto in questione è stato ottenuto provengano da tale unità geografica, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio;

d) per un v.s.q.p.r.d. tale unità geografica sia situata entro i confini della regione determinata di cui il vino in causa reca il nome;

e) per i vini spumanti di qualità, il nome di tale unità geografica non sia previsto per designare un v.s.q.p.r.d.

In deroga al secondo comma, lettera c), gli Stati membri possono autorizzare l'indicazione del nome di un'unità geografica di dimensioni inferiori a una regione determinata per completare la designazione di un v.s.q.p.r.d., se il prodotto è stato ottenuto almeno per l'85 % da uve raccolte in tale unità.

2. Il nome di una varietà di vite può essere usato unicamente per completare la designazione di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1,

— lettera a), oppure

— lettera c), soggetto a condizioni di elaborazione riconosciute equivalenti a quelle previste nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2332/92.

Si può indicare il nome di una varietà di vite o di un sinonimo di tale nome soltanto se:

a) la coltivazione di tale varietà e l'impiego dei prodotti da essa ottenuti sono conformi alle disposizioni della Comunità o del paese terzo in cui sono state raccolte le uve utilizzate;

b) tale varietà figura in un elenco che sarà adottato dallo Stato membro in cui sono stati ottenuti i prodotti utilizzati per la costituzione della partita; per quanto riguarda i v.s.q.p.r.d., tale elenco è compilato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 823/87 o dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2332/92;

c) il nome di questa varietà non può essere confuso con il nome di una regione determinata o di un'unità geografica usato per designare un altro vino prodotto o importato nella Comunità;

d) il prodotto è interamente ottenuto da uve della varietà in questione, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio, e se detta varietà caratterizza in modo determinante il prodotto ottenuto.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri produttori possono:

— ammettere l'indicazione del nome di una varietà di vite se il prodotto è ottenuto almeno per l'85 % da uve della varietà in causa, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio, e se detta varietà caratterizza in misura determinante il prodotto ottenuto;

— ammettere l'indicazione del nome di due varietà di viti se tutte le uve da cui il prodotto è stato ottenuto provengono da queste due varietà, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio, e se la miscela delle due varietà caratterizza in misura determinante il prodotto ottenuto;

— limitare l'indicazione a determinati nomi di varietà di viti di cui al secondo comma.

3. La dicitura «fermentazione in bottiglia» può essere utilizzata solamente per designare:

— un v.s.q.p.r.d.,

— un vino spumante di qualità, oppure

— un vino spumante originario di un paese terzo, soggetto a condizioni di elaborazione che sono state riconosciute equivalenti a quelle previste nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2332/92.

L'uso della dicitura prevista al primo comma è ammesso solamente se:

a) il prodotto utilizzato è diventato spumante mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;

b) la durata del processo di elaborazione comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione e calcolata a decorrere dalla fermentazione destinata a rendere spumante la partita non è stata inferiore a nove mesi;

c) la durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita e la durata della presenza della partita sulle fecce sono state almeno di sessanta giorni;

d) il prodotto utilizzato è stato separato dalle fecce mediante filtraggio secondo il metodo di travaso o mediante sboccatura.

4. Può essere utilizzata per la designazione solo l'indicazione delle diciture «fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo tradizionale» o «metodo classico» o «metodo tradizionale classico» nonché delle diciture che risultano da una traduzione di questi termini:

— un v.s.q.p.r.d.,

— un vino spumante di qualità, oppure

— un vino spumante originario di un paese terzo soggetto a condizioni di elaborazione che sono state riconosciute equivalenti a quelle previste nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2332/92.

L'uso di una delle diciture di cui al primo comma è ammesso solamente se il prodotto utilizzato:

a) è stato trasformato in spumante mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia,

b) è rimasto senza interruzione sulle fecce per almeno nove mesi nella stessa azienda sin dalla costituzione della partita,

c) è stato separato dalle fecce mediante sboccatura.

5. Una dicitura relativa al metodo di elaborazione, inclusiva del nome di una regione determinata o di un'altra unità geografica o di un termine derivato da uno di questi nomi, può essere utilizzata solamente per designare:

— un v.s.q.p.r.d.,

— un vino spumante di qualità, oppure

— un vino spumante originario di un paese terzo soggetto a condizioni di elaborazione che sono state riconosciute equivalenti a quelle previste nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2332/92.

L'uso di tale dicitura è ammesso solamente per designare un prodotto che ha diritto a un'indicazione geografica di cui al primo comma.

Tuttavia, il riferimento al metodo di elaborazione detto «méthode champenoise», se è di uso tradizionale, può essere usato in associazioni con una dicitura equivalente relativa a questo metodo di elaborazione per cinque campagne viticole a partire dal 1° settembre 1989 per vini che non hanno diritto alla denominazione controllata «Champagne».

L'uso di una delle diciture di cui al terzo comma è inoltre ammesso solamente se sono rispettate le condizioni previste al paragrafo 4, secondo comma.

6. sono riservate per quanto riguarda i v.s.q.p.r.d. che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4, secondo comma:

a) la dicitura «Winzersekt» per i v.s.q.p.r.d. elaborati in Germania che soddisfano le condizioni seguenti:

— essere ottenuti con uve vendemmiate nella stessa azienda vinicola, comprese le associazioni di produttori, in cui l'elaboratore, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, effettua la vinificazione dell'uva destinata all'elaborazione dei v.s.q.p.r.d.;

— essere commercializzati dall'elaboratore di cui al primo trattino e presentati con etichette che contengano indicazioni sull'azienda vinicola, sul vitigno o sull'annata.

In base alla procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 possono essere stabilite condizioni supplementari per l'utilizzazione della dicitura «Winzersekt» e per l'impiego di diciture equivalenti in altre lingue della Comunità.

Secondo la medesima procedura uno Stato membro può essere autorizzato a prevedere modalità speciali, in particolare più restrittive.

Le diciture previste nei commi precedenti possono essere utilizzate solo nella lingua d'origine;

b) la dicitura «crémant» ai v.s.q.p.r.d. elaborati in Francia o nel Lussemburgo:

— ai quali lo Stato membro in cui è stata effettuata l'elaborazione ha attribuito questa dicitura, associandola al nome della regione determinata, e

— che sono stati ottenuti rispettando regole particolari di elaborazione stabilite dallo Stato membro in questione.

Tuttavia, per cinque campagne viticole a partire dal 1° settembre 1989 la dicitura «crémant» in lingua francese o in traduzione può essere utilizzata per la designazione di altri vini spumanti che siano stati tradizionalmente designati in tal modo a tale data.

7. L'annata di raccolta può essere indicata unicamente per completare la designazione di:

— un v.s.q.p.r.d.,

— un vino spumante di qualità, oppure

— un vino spumante originario di un paese terzo soggetto a condizioni di elaborazione che sono state riconosciute equivalenti a quelle previste nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2332/92.

L'indicazione dell'annata di raccolta è ammessa solamente se il prodotto è ottenuto almeno per l'85 % da uve raccolte durante l'annata in causa, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio.

Per i v.s.q.p.r.d. elaborati nel loro territorio, gli Stati membri possono tuttavia stabilire che l'indicazione dell'annata di raccolta è ammessa solamente se il prodotto è interamente ottenuto da uve raccolte durante l'annata in causa, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio.

8. L'uso di una dicitura indicante una qualità superiore è ammesso solamente per:

— un v.s.q.p.r.d.,

— un vino spumante di qualità, oppure

— un vino spumante originario di un paese terzo soggetto a condizioni di elaborazione che sono state riconosciute equivalenti a quelle previste nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2332/92.

9. Uno Stato membro o un paese terzo può essere indicato con il suo nome o con l'aggettivo da esso derivato, combinato con la denominazione di vendita di cui all'articolo 5,

paragrafo 2, soltanto se il prodotto stesso è stato ottenuto esclusivamente con uve raccolte e vinificate nel territorio dello stesso Stato membro o dello stesso paese terzo nel quale è avvenuta l'elaborazione del prodotto.

10. La designazione di uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 può essere accompagnata da una dicitura o da un contrassegno riferentisi a una medaglia o ad un premio ottenuti tramite la partecipazione ad un concorso, o ad una qualsiasi altra distinzione, solo a condizione che tali distinzioni siano state attribuite, da un ente ufficiale o ufficialmente riconosciuto a tal fine, a un quantitativo determinato del prodotto in questione.

11. L'uso delle diciture «Premium» o «Riserva» può essere utilizzato solamente per completare:

— l'indicazione «vino spumante di qualità» o

— l'indicazione di una delle diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c).

12. Se del caso, le modalità di applicazione possono stabilire:

a) condizioni per l'uso:

— della dicitura di cui al paragrafo 8;

— delle diciture relative ad un modo di elaborazione diverse da quelle di cui ai paragrafi da 3 a 6;

— delle diciture relative a caratteristiche particolari delle varietà di viti da cui il prodotto è stato ottenuto;

b) un elenco delle diciture di cui alla lettera a).

Articolo 7

Le indicazioni di cui:

— all'articolo 3 sono redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità, in modo che il consumatore finale possa comprendere facilmente ciascuna di tali indicazioni;

— all'articolo 4 sono redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità.

Per i prodotti messi in circolazione nel proprio territorio, gli Stati membri possono permettere che tali indicazioni siano redatte anche in una lingua diversa da una lingua ufficiale della Comunità, sempreché l'impiego di questa lingua sia d'uso corrente e tradizionale nello Stato membro interessato o in parte del suo territorio.

Tuttavia:

a) per i v.s.q.p.r.d. od i vini spumanti di qualità, l'indicazione:

— del nome della regione determinata di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma,

— del nome di un'altra unità geografica di cui all'articolo 6, paragrafo 1,

è fatta unicamente nella lingua ufficiale dello Stato membro nel cui territorio è stata effettuata l'elaborazione; per i prodotti precitati elaborati in Grecia, tali indicazioni possono essere ripetute in una o più altre lingue ufficiali della Comunità;

b) per i prodotti originari di paesi terzi:

— l'uso di una lingua ufficiale del paese terzo in cui è avvenuta l'elaborazione è ammesso, sempreché le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 siano redatte anche in una lingua ufficiale della Comunità;

— la traduzione in una lingua ufficiale della Comunità di talune indicazioni di cui all'articolo 4 può essere disciplinata da modalità d'applicazione;

c) per i prodotti originari della Comunità e destinati all'esportazione, le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 redatte in una lingua ufficiale della Comunità possono essere ripetute in una lingua diversa.

Articolo 8

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la designazione nei registri tenuti dagli elaboratori, nei documenti ufficiali e, qualora non venga compilato un documento di accompagnamento, nei documenti commerciali comporta perlomeno:

— le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), e, secondo il caso, paragrafo 2 o paragrafo 3,

— le indicazioni di cui all'articolo 6, ove siano riprodotte o si preveda di riprodurle sull'etichettatura.

La designazione nei registri tenuti da persone diverse dagli elaboratori comporta perlomeno le indicazioni di cui al primo comma. In tal caso le indicazioni di cui al secondo trattino possono essere sostituite nei registri dal numero del documento d'accompagnamento e dalla data della sua compilazione.

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono fatte conformemente agli articoli 4, 5 e 6.

TITOLO II

Presentazione

Articolo 9

I recipienti impiegati per l'elaborazione e la conservazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 recano contrassegni in caratteri indelebili, in modo che l'organi-

smo incaricato del controllo possa identificarne rapidamente il contenuto, sulla scorta dei registri o dei documenti che ne fanno le veci.

Tuttavia, per i recipienti di volume nominale inferiore o uguale a 60 litri, riempiti con lo stesso prodotto e immagazzinati insieme nella stessa partita, la marcatura dei recipienti può essere sostituita da quella dell'intera partita, sempreché quest'ultima sia nettamente separata dalle altre.

Articolo 10

1. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 possono essere detenuti per la vendita e messi in circolazione solamente in bottiglie di vetro:

a) chiuse con:

— un tappo a forma di fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia,

— un altro dispositivo di chiusura adeguato, quando si tratti di bottiglie con un contenuto nominale non superiore a 0,20 litri, e

b) provviste di un'etichettatura conforme al presente regolamento.

Il dispositivo di chiusura di cui al primo comma, lettera a), primo e secondo trattino non può essere rivestito da una capsula o da una lamina contenenti piombo.

2. Le modalità di etichettatura che non formino oggetto del presente regolamento possono essere disciplinate dalle modalità di applicazione del medesimo, in particolare per quanto concerne:

a) l'apposizione delle etichette sui recipienti;

b) la dimensione minima delle etichette;

c) la ripartizione sulle etichette degli elementi di designazione;

d) la dimensione dei caratteri stampati sulle etichette;

e) l'uso di contrassegni, illustrazioni o marchi.

Articolo 11

1. Fatto salvo il paragrafo 2, se l'imballaggio di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 reca una o più indicazioni riferentisi al prodotto imballato, tali indicazioni devono essere conformi al presente regolamento.

2. Se i recipienti contenenti un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono presentati per la vendita al consumatore finale in un imballaggio, questo deve essere rivestito di un'etichettatura conforme al presente regolamento.

Le modalità intese ad evitare un rigore eccessivo nel caso di imballaggi specifici contenenti, in piccole quantità, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, soli o associati ad altri prodotti, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 12

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, ogni Stato membro ammette la designazione e la presentazione di prodotti menzionati all'articolo 1, paragrafo 1, originari di altri Stati membri e messi in circolazione nel proprio territorio, ove esse siano conformi alle disposizioni comunitarie e ammesse in virtù del presente regolamento nello Stato membro in cui il prodotto è stato elaborato.

Articolo 13

1. La designazione e la presentazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ivi compreso qualsiasi tipo di pubblicità dei medesimi, non devono essere erronee o di natura tale da creare confusione o da indurre in errore le persone alle quali si rivolgono, in particolare per quanto riguarda:

— le indicazioni previste agli articoli 3 e 6; questa disposizione si applica anche se dette indicazioni costituiscono una traduzione, menzionano la provenienza effettiva o sono utilizzate con l'aggiunta di parole quali «natura», «tipo», «metodo», «imitazione», «marchio» o «simili»;

— le caratteristiche dei prodotti, in particolare la natura, la composizione, il titolo alcolometrico volumico, il colore, l'origine o la provenienza, la qualità, la varietà di vite, l'annata o il volume nominale dei recipienti;

— l'identità e la qualità delle persone fisiche o giuridiche o delle associazioni di persone che partecipano o hanno partecipato all'elaborazione o alla commercializzazione del prodotto.

Il nome geografico che designa una regione determinata per un v.s.q.p.r.d. deve essere sufficientemente preciso e notoriamente connesso con l'area di produzione affinché, in considerazione delle situazioni esistenti, si possano evitare le confusioni.

2. Se la designazione, la presentazione e la pubblicità concernenti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono completate con marchi, questi ultimi non devono comportare parole, parti di parole, segni o illustrazioni:

a) che siano di natura tale da creare confusioni o indurre in errore, ai sensi del paragrafo 1, le persone alle quali si rivolgono, o

b) che possono essere confusi con la designazione totale o parziale di un vino da tavola, di un vino di qualità prodotto in una regione determinata compreso un v.s.q.p.r.d. o di un vino importato la cui designazione è disciplinata da norme comunitarie o con la designazione di un altro prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o che siano identici alla designazione di tale prodotto, senza che i prodotti utilizzati per la costituzione della partita del vino spumante in questione abbiano diritto a tale designazione o presentazione.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), il titolare di un marchio conosciuto e registrato per un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che contempla termini identici al nome di una regione determinata o al nome di un'unità geografica più piccola di una regione determinata, può, anche se non ha diritto all'impiego di questo nome ai sensi del paragrafo 2, continuare ad usare questo marchio se corrisponde all'identità del suo titolare originario o del prestanome originario, purché la registrazione del marchio sia stata fatta almeno 25 anni prima del riconoscimento ufficiale del nome geografico in questione da parte dello Stato membro produttore a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 823/87 per quanto riguarda i v.q.p.r.d. il marchio sia stato effettivamente utilizzato senza interruzioni.

I marchi conformi alle condizioni del primo comma non possono essere opposti all'utilizzazione dei nomi delle unità geografiche utilizzati per la designazione di un v.q.p.r.d.

Articolo 14

1. Le denominazioni di vendita di cui all'articolo 5, paragrafo 2 sono riservate ai prodotti citati all'articolo 1, paragrafo 1.

Tuttavia, gli Stati membri possono ammettere che il termine «vino spumante» possa essere utilizzato, sotto forma di denominazione composta, per la designazione di una bevanda del codice NC 2206 00 91 ottenuta dalla fermentazione alcolica di un frutto o di un'altra materia prima agricola, se l'utilizzazione di tali denominazioni composte è di uso tradizionale, conformemente alla legislazione esistente il 29 novembre 1985.

2. Le denominazioni composte di cui al paragrafo 1, secondo comma figurano sull'etichettatura in caratteri dello stesso tipo, dello stesso colore e di altezza tale da distinguerle nettamente dalle altre indicazioni.

Articolo 15

1. I v.s.q.p.r.d. possono essere messi in circolazione soltanto se il tappo reca il nome della regione determinata cui detti vini hanno diritto e le bottiglie sono munite di etichetta fin dalla partenza dal luogo di elaborazione.

Per l'etichettatura possono tuttavia essere ammesse deroghe, purché sia assicurato un controllo adeguato.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Articolo 16

1. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la cui designazione o presentazione non risponda alle disposizioni del presente regolamento o alle relative modalità di applicazione non possono essere detenuti per la vendita, né messi in circolazione nella Comunità, né esportati.

Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti destinati all'esportazione, deroghe alle disposizioni del presente regolamento possono:

— essere utilizzate dagli Stati membri qualora la legislazione del paese terzo importatore lo esiga;

— essere previste nelle modalità d'applicazione nei casi non compresi nel primo trattino.

2. Lo Stato membro sul cui territorio si trova il prodotto, la designazione o presentazione del quale non risponda alle disposizioni del paragrafo 1 prende le misure necessarie per sanzionare le infrazioni commesse secondo la gravità di queste ultime.

Lo Stato membro può tuttavia autorizzare la detenzione del prodotto in questione ai fini della vendita, dell'immissione in commercio nella Comunità o dell'esportazione sempreché la designazione e la presentazione del prodotto siano rese conformi al paragrafo 1.

Articolo 17

Nell'ambito delle modalità d'applicazione sono adottate disposizioni transitorie per quanto riguarda:

— l'immissione in circolazione dei prodotti la cui designazione o presentazione non risponda alle disposizioni del presente regolamento;

— l'utilizzazione delle scorte di etichette o di altri accessori per l'etichettatura, stampati o fabbricati prima del 1° settembre 1986.

Articolo 18

1. Il regolamento (CEE) n. 3309/85 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di concordanza che figura in allegato.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1992, ad eccezione dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, che è applicabile e decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

ALLEGATO

Tabella di concordanza

Regolamento (CEE) n. 3309/85	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2 primo trattino	Articolo 2 primo trattino
Articolo 2 secondo trattino	Articolo 2 secondo trattino
Articolo 5 paragrafo 4, primo comma	Articolo 2 terzo trattino
Articolo 5 paragrafo 4, primo comma	Articolo 2 quarto trattino
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5 paragrafo 1	Articolo 5 paragrafo 1
Articolo 5 paragrafo 2	Articolo 5 paragrafo 2
Articolo 5 paragrafo 3	Articolo 5 paragrafo 3
Articolo 5 paragrafo 4, secondo comma	Articolo 5 paragrafo 4
Articolo 5 paragrafo 5	Articolo 5 paragrafo 5
Articolo 5 paragrafo 6	Articolo 5 paragrafo 6
Articolo 6 paragrafo 1	Articolo 6 paragrafo 1
Articolo 6 paragrafo 2	Articolo 6 paragrafo 2
Articolo 6 paragrafo 3	Articolo 6 paragrafo 3
Articolo 6 paragrafo 4	Articolo 6 paragrafo 4
Articolo 6 paragrafo 5	Articolo 6 paragrafo 5
Articolo 6 paragrafo 5 bis	Articolo 6 paragrafo 6
Articolo 6 paragrafo 6	Articolo 6 paragrafo 7
Articolo 6 paragrafo 7	Articolo 6 paragrafo 8
Articolo 6 paragrafo 8	Articolo 6 paragrafo 9
Articolo 6 paragrafo 9	Articolo 6 paragrafo 10
Articolo 6 paragrafo 10	Articolo 6 paragrafo 11
Articolo 6 paragrafo 11	Articolo 6 paragrafo 12
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 14 bis	Articolo 15
Articolo 15	Articolo 16
Articolo 16	—
Articolo 17	Articolo 17
—	Articolo 18
Articolo 18	Articolo 19

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1992

relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi

(92/420/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che con la decisione 78/476/CEE (3) il Consiglio ha constatato che i controlli ufficiali delle selezioni conservatrici effettuati in determinati paesi terzi offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri; che tale decisione scade il 30 giugno 1992;

considerando che, a quanto risulta, i summenzionati controlli ufficiali eseguiti dai paesi terzi citati nella decisione 78/476/CEE continuano ad offrire le stesse garanzie di quelli realizzati dagli Stati membri;

considerando che nel caso del paese denominato «Iugoslavia» nella decisione 78/476/CEE è opportuno, tenuto conto dei recenti sviluppi constatati in tale paese, sostituire al termine «Iugoslavia» i termini «Repubblica di Bosnia-Erzegovina», «Repubblica di Croazia» e «Repubblica di Slovenia», paesi che sono stati tutti riconosciuti recentemente dalla Comunità;

considerando che informazioni supplementari sono state chieste a questi tre paesi; che è quindi opportuno nella fattispecie accordare un periodo di equivalenza più limitato onde disporre del tempo necessario alla raccolta e all'esame di tali informazioni;

considerando che è oggi accertato che le selezioni conservatrici possono essere controllate ufficialmente anche in Svizzera, Marocco, Taiwan, Uruguay e Finlandia, nonché, per quanto riguarda le specie di ortaggi in aggiunta alle specie di piante agricole, in Ungheria;

considerando che da un esame delle condizioni in cui i controlli ufficiali delle selezioni conservatrici sono operati nei sei paesi sopra indicati è emerso che detti controlli offrono le stesse garanzie di quelli eseguiti dagli Stati membri;

considerando che si dovrebbe pertanto accordare l'equivalenza alla Svizzera, al Marocco, a Taiwan, all'Uruguay e alla Finlandia, e che l'equivalenza accordata all'Ungheria dovrebbe essere estesa alle specie di ortaggi;

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).

(2) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).

(3) GU n. L 152 dell'8. 6. 1978, pag. 17. Decisione modificata, da ultimo, dalla decisione 88/574/CEE (GU n. L 313 del 19. 11. 1988, pag. 45).

considerando che per la Repubblica di Corea si rendono necessari maggiori ragguagli; che per tale paese è quindi opportuno limitare la durata del periodo di equivalenza, in attesa che vengano fornite e analizzate informazioni più precise;

considerando che la presente decisione non impedisce che determinate constatazioni d'equivalenza comunitarie vengano annullate o che la proroga della loro validità venga rifiutata, qualora le condizioni su cui sono basate non siano o non siano più soddisfatte; che pertanto, in occasione delle prove comparative comunitarie, si dovrebbero anche raccogliere ulteriori informazioni pratiche sulle sementi delle varietà mantenute nei suddetti paesi;

considerando che alcune disposizioni di ordine tecnico e amministrativo dell'allegato possono subire frequenti adeguamenti; che, al fine di semplificare le procedure attualmente seguite per la modifica dell'allegato , è opportuno sottoporre tali adeguamenti alla procedura del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si constata che i controlli ufficiali delle selezioni conservatrici, effettuati nei paesi e dai servizi indicati nell'allegato per le specie ivi elencate in riferimento a detti paesi, offrono le stesse garanzie dei controlli realizzati dagli Stati membri.

Articolo 2

Le modifiche d'ordine tecnico e amministrativo da apportare all'allegato, ad eccezione di quelle riguardanti la colonna 2 della tabella, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 23 della direttiva 70/457/CEE e all'articolo 40 della direttiva 70/458/CEE.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993 per la Repubblica di Corea, la Repubblica di Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Slovenia e dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1997 per gli altri paesi terzi elencati nell'allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

ALLEGATO

Numero progressivo	Paese	Servizio responsabile dell'esecuzione dei controlli	Specie
1	Austria	Bundesanstalt für Pflanzenbau, Wien	Specie di piante agricole menzionate dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, e 69/208/CEE Specie di ortaggi menzionate dalla direttiva 70/458/CEE
2	Australia	Commonwealth Department of Primary Industry and Energy, Canberra	Specie di piante agricole menzionate dalle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE Specie di ortaggi menzionate dalla direttiva 70/458/CEE
3	Bulgaria	Sortovi Semena I Posadatchen Materiel, Sofia	Specie di piante agricole menzionate dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE Specie di ortaggi menzionate dalla direttiva 70/458/CEE
4	Svizzera	Eidgenössische Forschungsanstalt für landwirtschaftlichen Pflanzenbau, Zürich-Reckenholz Station Fédérale de Recherches Agronomiques de Changins, Nyon	Specie di piante agricole menzionate dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE Specie di ortaggi menzionate dalla direttiva 70/458/CEE
5	Canada	Agriculture Canada, Ottawa	Specie di piante agricole menzionate dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE
6	Cecoslovacchia	Ustredni kontrolní a zkusební ustav zemedelsky, 18648 Praha, Sokolovska 1 Central Controlling and Testing Institute for Agriculture, Matuskova 21, 83316 Bratislava	Specie di piante agricole menzionate dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE Specie di ortaggi menzionate dalla direttiva 70/458/CEE
7	Ungheria	Institute for Agricultural Quality Control, Budapest	Specie di piante agricole menzionate dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE Specie di ortaggi menzionate dalla direttiva 70/458/CEE
8	Israele	Seed and Nursery Stock Inspection Service of the Ministry of Agriculture, Beg-Dagen	Specie di piante agricole menzionate dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE Specie di ortaggi menzionate dalla direttiva 70/458/CEE
9	Giappone	Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries-Japan	Specie di ortaggi menzionate dalla direttiva 70/458/CEE
10	Marocco	Ministère de l'Agriculture et de la Réforme Agraire, Rabat	Specie di piante agricole menzionate dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE Specie di ortaggi *(Phaseolus vulgaris, Pisum sativum e Vicia foba)* menzionate dalla direttiva 70/458/CEE

Numero progressivo	Paese	Servizio responsabile dell'esecuzione dei controlli	Specie
11	Nuova Zelanda	Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington	Specie di piante agricole menzionate dalla direttiva 66/401/CEE,
12	Polonia	Inspekcja Nasienna, Warszawa	Specie di piante agricole menzionate dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE Specie di ortaggi menzionate dalla direttiva 70/458/CEE
13	Romania	Ministeral Agriculturii, Bucuresti	*Helianthus annuus*
14	Argentina	Instituto Nacional de Semillas, Buenos Aires	Specie di piante agricole menzionate dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE
15	Taiwan	Council of Agriculture, Taipei	Specie di ortaggi menzionate dalla direttiva 70/458/CEE
16	Cile	Servicio Agrícola y Canadero, Santiago de Chile	Specie di piante agricole menzionate dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE
17	Rep. di Corea	Ministry of Agriculture and Forestry, Seoul	Specie di ortaggi menzionate dalla direttiva 70/458/CEE
18	Svezia	Swedish Seed Testing and Certification Institute, Lund	Specie di piante agricole menzionate dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE Specie di ortaggi menzionate dalla direttiva 70/458/CEE
19	Finlandia	State Seed Testing Station, Helsinki	Specie di ortaggi menzionate dalla direttiva 660/401/CEE
20	Uruguay	Ministerio de Ganaderías, Agricultura y Pesca, Montevideo	Lino
21	Stati Uniti d'America	US Department of Agriculture, Beltsville	Specie di piante agricole menzionate dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE Specie di ortaggi menzionate dalla direttiva 70/458/CEE
22	Repubblica di Bosnia-Erzegovina		Specie di piante agricole menzionate dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE
23	Repubblica di Croazia	Ministarstvo Trgovine, 41000 Zagreb, Trg Drage Iblera 9, Croatia	Specie di piante agricole menzionate dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE
24	Repubblica di Slovenia	Ministrstvoza Kmetijstvo Gozdarstvo in Prehrano, Slovenia	Specie di piante agricole menzionate dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE
25	Sudafrica	Department of Agricultural Technical Services, Division of Seed Control, Pretoria	Specie di piante agricole menzionate dalle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE, nonché la specie Zea mays.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1992

concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo

(92/421/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il turismo occupa un posto importante nell'economia degli Stati membri e che le attività turistiche rappresentano una notevole offerta potenziale di lavoro;

considerando che il turismo consente a tutti i cittadini di approfondire la conoscenza delle radici culturali dell'Europa, delle culture e degli stili di vita negli Stati membri e che ciò può contribuire a diffondere il concetto di «cittadinanza europea»;

considerando i risultati ottenuti dall'Anno europeo del turismo;

considerando, tenuto conto di quanto precede, che l'azione comunitaria in materia di turismo dovrebbe tradursi in un rafforzamento dell'approccio orizzontale del turismo nelle politiche comunitarie e nazionali, nonché nella realizzazione di azioni specifiche, e che il suddetto approccio dovrebbe altresì includere il coordinamento delle azioni dei servizi della Commissione che hanno effetti sul turismo; considerando che talune politiche comunitarie, in particolare quelle dei trasporti e della protezione dei consumatori, hanno un impatto considerevole sul turismo nella Comunità;

considerando che la Comunità può contribuire a migliorare la qualità e la competitività dell'offerta turistica comunitaria, favorendo un'impostazione comune dei problemi a medio termine che il turismo europeo deve affrontare, incoraggiando lo sviluppo dell'industria turistica, la diversificazione delle attività turistiche e lo sviluppo di azioni transnazionali e incentivando la promozione del turismo europeo sui principali mercati dei paesi terzi;

considerando che il turismo può contribuire effettivamente alla realizzazione della coesione economica e sociale all'interno della Comunità, che può promuovere lo sviluppo armonico delle sue attività economiche, l'espansione continua ed equilibrata, l'innalzamento del tenore di vita e lo sviluppo di relazioni più intense fra i suoi Stati membri;

considerando che i provvedimenti da attuare in virtù del piano di azioni devono rispondere a taluni criteri, segnatamente la necessità di rispettare il principio della sussidiarietà;

considerando che il turismo all'interno della Comunità dovrà rispettare le popolazioni locali nonché l'ambiente naturale e culturale allo scopo di tutelare la qualità dell'offerta;

considerando la necessità di garantire l'esercizio della libera concorrenza in tale settore, sia a vantaggio del consumatore, sia per la promozione delle PMI;

considerando che, oltre ad una migliore integrazione del turismo nelle varie politiche comunitarie, è necessario favorire una stretta cooperazione fra tutti i soggetti pubblici e privati attivi nel settore del turismo, compresi i rappresentanti delle regioni ospiti, e che l'attuazione a livello comunitario di determinate misure specifiche, complementari a quelle prese a livello nazionale, è lo strumento più adeguato per realizzare la suddetta cooperazione senza che ciò possa produrre distorsioni di concorrenza;

considerando la necessità di ampliare le statistiche sul turismo e di effettuare le opportune analisi e prospezioni di nuove forme di turismo;

considerando che occorre prevedere un piano della durata di 3 anni;

considerando che per l'attuazione di questo piano pluriennale è stimato necessario un importo di 18 milioni di ecu;

(1) GU n. C 120 del 12. 5. 1992, pag. 13.
(2) GU n. C 67 del 16. 3. 1992, pag. 235.
(3) GU n. C 49 del 24. 2. 1992, pag. 43.

considerando che gli importi da impegnare per il finanziamento del piano dovranno iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore;

considerando che occorre prevedere modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione del piano conferite alla Commissione, conformemente alla decisione 87/373/CEE [1];

considerando che il trattato, per l'adozione della presente decisione, prescrive solamente i poteri d'azione di cui all'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

È deciso il piano di azioni comunitarie a favore del turismo. Le azioni oggetto del piano sono riportate in allegato.

Articolo 2

1. Il piano di azioni ha una durata di 3 anni, a decorrere dal 1° gennaio 1993.

2. L'importo stimato necessario dei mezzi finanziari comunitari per la sua attuazione è di 18 milioni di ecu, e dovrà iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore.

3. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio tenendo presenti i principi di una corretta gestione previsti dall'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 3

1. La Commissione attua il piano di azioni. Per realizzare il piano di azioni essa può prevedere misure diverse da quelle previste dall'allegato allorché, in via eccezionale, siano necessarie misure supplementari per realizzare appieno una delle azioni. Tali misure supplementari saranno valutate in base alle priorità esistenti e alle risorse finanziarie disponibili. La Commissione è responsabile del coordinamento del piano di azioni con le varie politiche comunitarie e, tramite le varie direzioni generali coinvolte, del rispetto delle procedure in vigore.

La Commissione comunicherà al comitato di cui al paragrafo 2 e al Consiglio le iniziative adottate nell'ambito delle politiche comunitarie aventi un'incidenza rilevante sul turismo.

2. Per quanto attiene all'attuazione del piano di azioni, la Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il Presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un periodo di due mesi a decorrere dalla data della comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 4

1. Le misure devono essere conformi al principio della sussidiarietà.

2. Per le diverse misure proposte è operata una scelta segnatamente tra i criteri seguenti:

a) esse devono essere efficaci rispetto al loro costo e devono avere un impatto significativo sull'industria comunitaria del turismo;

b) esse devono agevolare lo sviluppo dell'industria del turismo, in particolare quello delle piccole e medie imprese;

c) esse devono contribuire al miglioramento qualitativo del prodotto turistico comunitario;

d) esse devono favorire la concorrenza all'interno della Comunità e contribuire alla competitività del prodotto turistico comunitario sul mercato mondiale;

[1] GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

e) esse devono essere atte a conservare e tutelare la qualità dell'ambiente naturale nonché il patrimonio culturale, e rispettare l'integrità delle popolazioni locali;

f) esse devono essere atte a migliorare la messa a disposizione di informazioni e servizi, nonché la protezione dei turisti.

3. Le misure sono attuate in coordinamento con le autorità nazionali e, se necessario, anche con le autorità regionali o locali affinché si tenga conto dell'importanza del turismo per lo sviluppo regionale.

Articolo 5

Ogni anno, a partire dall'adozione del piano d'azioni, la Commissione, in una relazione trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio, procede alla valutazione delle attività della Comunità aventi un impatto sul turismo.

Articolo 6

La Commissione procederà periodicamente alla valutazione dei risultati del piano. Questa valutazione comprenderà per quanto possibile i rendimenti misurabili del piano e sarà coforme ai criteri dell'articolo 4. Il comitato sarà informato dalla Commissione in merito alla sua valutazione del piano e ai risultati raggiunti. Anteriormente al 30 giugno 1995 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su tale valutazione. In base a questa relazione, il Consiglio deciderà, conformemente alle disposizioni del trattato, se prorogare il piano di azioni per un nuovo periodo.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

ALLEGATO

I. AZIONI COMUNITARIE A FAVORE DEL TURISMO

1. Miglioramento della conoscenza del settore turistico e rafforzamento della coerenza delle azioni

L'azione della Comunità intende garantire una maggiore coerenza delle provvidenze a favore del turismo migliorando la conoscenza delle sue caratteristiche, delle sue componenti e dei suoi sviluppi.

Detta azione sarà attuata tramite le misure seguenti:

a) ampliamento della statistica comunitaria sul turismo;

b) svolgimento di studi approfonditi che consentano di conoscere meglio l'attività turistica, di valutare l'impatto delle politiche comunitarie esistenti a favore del turismo, di analizzare le nuove forme di turismo e di elaborare strategie adeguate all'evoluzione della domanda;

c) consultazione dei professionisti del turismo nella Comunità.

2. Scaglionamento delle vacanze

L'azione della Comunità intende favorire un migliore scaglionamento stagionale del turismo.

Detta azione sarà attuata tramite le misure seguenti:

a) sostegno alla creazione di un sistema internazionale per lo scambio di informazioni e la verifica delle attività dei governi e dell'industria del turismo;

b) sostegno delle misure di coordinamento delle azioni e delle strategie per incoraggiare lo sfruttamento delle infrastrutture e delle attrezzature turistiche fuori stagione.

3. Azioni transnazionali

L'azione della Comunità intende favorire le iniziative transnazionali di sviluppo turistico che riguardano numerose branche specializzate del settore.

Detta azione sarà attuata tramite le misure seguenti:

a) sostegno alla cooperazione fra regioni di frontiera;

b) sostegno a iniziative transnazionali che contribuiscono a migliorare l'informazione dei turisti, segnatamente tramite nuove tecnologie;

c) avvio della cooperazione turistica con l'Europa centrale e orientale e il Magreb tramite trasferimenti di know-how relativo all'elaborazione e all'attuazione di strategie di promozione, nonché al marketing e alla creazione di piccole e medie imprese del turismo;

d) sostegno alla cooperazione turistica e tecnica nell'ambito di gemellaggi fra città;

e) sostegno a progetti pilota intesi alla cooperazione dei settori pubblici e privati a favore delle regioni turistiche tradizionali in declino, nonché delle regioni rurali meno sviluppate.

4. Turisti come consumatori

L'azione della Comunità è intesa a sostenere le iniziative che migliorano l'informazione e la protezione dei turisti in settori quali i sistemi di classificazione esistenti, la segnaletica, la multiproprietà, («timeshare»), la prenotazione in eccesso e le procedure di ricorso.

5. Turismo culturale

L'azione della Comunità intende valorizzare il suo patrimonio culturale a fini turistici e, nel contempo, promuovere una migliore conoscenza delle culture, delle tradizioni e delle abitudini di vita degli europei.

Detta azione sarà attuata tramite le misure seguenti:

a) sostegno alle iniziative relative all'elaborazione e diffusione, tramite opuscoli e pubblicazioni, di nuovi itinerari culturali europei destinati al turismo, in collaborazione con gli Stati membri, le regioni e le autorità locali interessati;

b) sostegno allo scambio di esperienze nel settore delle tecniche di gestione dei visitatori («visitor management»);

c) incentivi e aiuti all'utilizzazione di reti europee che consentano lo scambio di esperienze fra operatori turistici e istituti culturali, segnatamente per la valorizzazione del patrimonio.

6. **Turismo e ambiente**

L'azione della Comunità nel settore dell'interazione turismo-ambiente persegue l'obiettivo di favorire una migliore considerazione dell'ambiente.

Quest'azione sarà realizzata tramite le seguenti misure:

a) sostegno alle iniziative di informazione e sensibilizzazione dei turisti e degli operatori turistici sull'interazione turismo-ambiente, segnatamente tramite l'istituzione di un premio europeo;

b) sostegno ad azioni pilota a carattere innovatore intese a conciliare il turismo e la protezione della natura a livello locale o regionale, in particolare delle zone costiere e di montagna, dei parchi e delle riserve naturali, per esempio attraverso misure per guidare i visitatori;

c) sostegno alla creazione di sistemi di scambio transnazionale di esperienze, relative anche ai problemi dell'ambiente e ad una loro eventuale soluzione nel quadro dello sfruttamento turistico dei siti e della loro gestione («visitor management»);

d) sostegno ad iniziative che favoriscono forme di turismo non aggressivo.

7. **Turismo rurale**

L'azione della Comunità in questo settore intende sviluppare le attività turistiche nelle zone rurali, segnatamente l'agriturismo, le piccole attività alberghiere a conduzione familiare o le iniziative associative, comunali o locali.

Detta azione sarà attuata tramite le misure seguenti:

a) sostegno alle iniziative di partnership fra gli operatori a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, onde permettere lo scambio di esperienze ed il trasferimento di metodi tramite l'organizzazione di visite, seminari, di scambi di esperti e l'elaborazione di progetti pilota transnazionali segnatamente nel settore della formazione professionale;

b) miglioramento dell'informazione degli operatori nelle zone rurali e del loro accesso ai vari sistemi di aiuti comunitari disponibili in materia di turismo rurale, in particolare tramite documenti divulgativi e la pubblicazione di un manuale degli operatori;

c) incentivi a migliorare la qualità dell'offerta di turismo rurale e sostegno alle misure che agevolino l'accesso al turismo nelle zone rurali.

8. **Turismo sociale**

L'azione della Comunità in questo settore intende agevolare l'accesso al turismo di gruppi di persone che, per motivi diversi, segnatamente di condizione sociale o di salute, hanno difficoltà nell'andare in vacanza.

Detta azione sarà attuata tramite le misure seguenti:

a) reciproca informazione a livello comunitario, nel settore pubblico e privato, sulle varie formule impiegate negli Stati membri per la promozione della vacanze presso determinate categorie di turisti;

b) sostegno al coordinamento di azioni tra Stati membri allo scopo di eliminare gli ostacoli allo sviluppo del turismo per i portatori di handicap e sostegno allo scambio di informazioni in questo settore.

9. **Turismo giovanile**

L'azione della Comunità in questo settore intende, a sostegno delle politiche comunitarie esistenti, sia promuovere una migliore conoscenza da parte dei giovani delle culture e delle abitudini di vita negli Stati membri, sia rendere più facili le loro vacanze.

Detta azione sarà attuata tramite le misure seguenti:

a) uno studio sulla possibilità di stabilire legami tra le «carte giovani»;

b) sostegno ad uno studio sull'opportunità di creare reti di scambio relative all'organizzazione di gite scolastiche per partecipanti provenienti da più Stati membri («classi europee»).

10. **Formazione**

L'azione della Comunità in questo settore intende, a sostegno delle politiche comunitarie esistenti, favorire la competitività dell'industria turistica sostenendo il rafforzamento della professionalità nel turismo comunitario.

Detta azione sarà attuata tramite le misure seguenti:

a) diffusione di informazioni fra i giovani sulle risorse e sulle professioni legate al turismo;

b) sostegno delle azioni che si stanno svolgendo per identificare i profili professionali del settore e miglioramento dell'informazione reciproca sulle qualifiche acquisite nei differenti Stati membri;

c) invito alle imprese del turismo e ai loro dipendenti a partecipare a programmi e azioni comunitarie di formazone già esistenti;

d) sostegno ai progetti di cooperazione transnazionale fra università, istituti tecnici per il turismo, professionisti del turismo o amministrazioni competenti, segnatamente per quanto concerne la formazione nei settori del turismo rurale, culturale e ambientale;

e) sostegno ai sistemi che intendono migliorare la qualità della formazione professionale onde accrescere la qualità dei servizi turistici.

11. **Promozione presso i paesi terzi**

L'azione della Comunità in questo settore intende rendere più attraente la destinazione «Europa» per i turisti provenienti dai paesi più distanti.

Detta azione sarà attuata tramite misure limitate a progetti pilota diretti a promuovere la destinazione turistica «Europa» sui mercati dei paesi più distanti la cui crescita avrà probabilmente un impatto sul turismo comunitario, principalmente sul mercato nordamericano e giapponese.

II. CALENDARIO DELLE PRIORITÀ

Per quanto concerne l'attuazione delle azioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, alle misure riportate in appresso sarà accordata una priorità per l'esercizio 1993.

Tali priorità possono essere modificate, per gli esercizi 1994/1995, secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Misure prioritarie per l'esercizio 1993

1. **Miglioramento della conoscenza del settore turistico e rafforzamento della coerenza delle azioni:**

a) ampliamento della statistica comunitaria sul turismo;

b) svolgimento di studi approfonditi che consentano di conoscere meglio l'attività turistica, di valutare l'impatto delle politiche comunitarie esistenti a favore del turismo, di analizzare le nuove forme di turismo e di elaborare strategie adeguate all'evoluzione della domanda;

c) consultazione dei professionisti del turismo nella Comunità.

2. **Scaglionamento delle vacanze**

a) sostegno alla creazione di un sistema internazionale per lo scambio di informazioni e la verifica delle attività dei governi e dell'industria del turismo.

3. **Azioni transnazionali**

a) sostegno alla cooperazione fra regioni di frontiera;

b) sostegno a iniziative transnazionali che contribuiscono a migliorare l'informazione dei turisti, segnatamente tramite nuove tecnologie;

c) avvio della cooperazione turistica con l'Europa centrale e orientale e il Magreb tramite trasferimenti di know-how relativo all'elaborazione e all'attuazione di strategie di promozione, nonché al marketing e alla creazione di piccole e medie imprese del turismo.

5. **Turismo culturale**

a) sostegno alle iniziative relative all'elaborazione e diffusione, tramite opuscoli e pubblicazioni, di nuovi itinerari culturali europei destinati al turismo, in collaborazione con gli Stati membri, le regioni e le autorità locali interessati;

b) sostegno allo scambio di esperienze nel settore delle tecniche di gestione dei visitatori («visitor management»).

6. **Turismo e ambiente**

a) sostegno alle iniziative di informazione e sensibilizzazione dei turisti e degli operatori turistici sull'interazione turismo-ambiente, segnatamente tramite l'istituzione di un premio europeo;

b) sostegno ad azioni pilota a carattere innovatore intese a conciliare il turismo e la protezione della natura a livello locale o regionale, in particolare delle zone costiere e di montagna, dei parchi e delle riserve naturali, per esempio attraverso misure per guidare i visitatori;

c) sostegno alla creazione di sistemi di scambio transnazionale di esperienze, relative anche ai problemi dell'ambiente e ad una loro eventuale soluzione nel quadro dello sfruttamento turistico dei siti e della loro gestione («visitor management»);

d) sostegno ad iniziative che favoriscono forme di turismo non aggressivo.

7. **Turismo rurale**

b) miglioramento dell'informazione degli operatori nelle zone rurali e del loro accesso ai vari sistemi di aiuti comunitari disponibili in materia di turismo rurale, in particolare tramite documenti divulgativi e la pubblicazione di un manuale degli operatori;

c) incentivi a migliorare la qualità dell'offerta di turismo rurale e sostegno alle misure che agevolino l'accesso al turismo nelle zone rurali.

8. **Turismo sociale**

b) sostegno al coordinamento di azioni tra Stati membri allo scopo di eliminare gli ostacoli allo sviluppo del turismo per i portatori di handicap e sostegno allo scambio di informazioni in questo settore.

10. **Formazione**

b) sostegno delle azioni che si stanno svolgendo per identificare i profili professionali del settore e miglioramento dell'informazione reciproca sulle qualifiche acquisite nei differenti Stati membri;

c) invito alle imprese del turismo e ai loro dipendenti a partecipare a programmi e azioni comunitarie di formazione già esistenti;

d) sostegno ai progetti di cooperazione transnazionale fra università, istituti tecnici per il turismo, professionisti del turismo o amministrazioni competenti, segnatamente per quanto concerne la formazione nei settori del turismo rurale, culturale e ambientale.

11. **Promozione presso i paesi terzi**

Progetti pilota diretti a promuovere la destinazione turistica «Europa» sui mercati dei paesi più distanti la cui crescita avrà probabilmente un impatto sul turismo comunitario, principalmente sul mercato nordamericano e giapponese.